



Legge federale sull'inclusione delle persone con disabilità (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità [Iniziativa per l'inclusione]») *Avamprogetto*

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 112b capoverso 3 e 122 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Scopo della presente legge è promuovere la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità conformemente all'articolo 112b Cost. (persone interessate), in particolare negli ambiti dell'alloggio e del lavoro.

² A tal fine, la legge si prefigge di permettere alle persone interessate di:

- a. scegliere e gestire la loro vita e prendere tutte le decisioni che la riguardano;
- b. vivere la loro piena ed effettiva partecipazione alla società e godere della propria autonomia.

Art. 2 Oggetto

¹ La presente legge stabilisce:

- a. gli obiettivi dell'inclusione delle persone interessate;
- b. i principi della promozione dell'autonomia abitativa delle persone interessate.

² Disciplina inoltre:

¹ RS 101
² FF....

- a. le condizioni per il riconoscimento delle istituzioni che promuovono l'inclusione delle persone interessate;
- b. i principi della partecipazione dei Cantoni ai costi e i piani d'azione cantonali.

Sezione 2: Obiettivi dell'inclusione delle persone interessate

Art. 3

¹ Nel quadro delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano a conseguire gli obiettivi seguenti:

- a. rafforzare la vita indipendente;
- b. promuovere la partecipazione delle persone interessate alla società;
- c. rafforzare il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone interessate come parte della diversità della società.

² Tengono conto delle esigenze specifiche delle persone interessate, in particolare quelle inerenti al genere e all'età.

Sezione 3: Principi della promozione dell'autonomia abitativa

Art. 4 Principi generali

¹ Nel quadro delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni garantiscono alle persone interessate il diritto di vivere, secondo il loro desiderio, nella propria economia domestica, in un istituto o in un'altra struttura abitativa con assistenza collettiva, conformemente all'articolo 19 lettera a della Convenzione del 13 dicembre 2006³ sui diritti delle persone con disabilità. Favoriscono la possibilità di passare da una forma abitativa a un'altra.

² A tal fine, mettono a disposizione in particolare, nel quadro delle loro competenze, le prestazioni necessarie, compresa l'assistenza personale, per permettere alle persone interessate di vivere nella società e di parteciparvi e per prevenire che siano isolate o vittima di segregazione.

³ Promuovono inoltre:

- a. la realizzazione di alloggi privi di ostacoli tecnici e architettonici o l'adeguamento di quelli esistenti per migliorarne l'accessibilità per le persone interessate;
- b. la consulenza e l'accompagnamento delle persone interessate nel loro percorso verso l'autonomia abitativa, in particolare sostenendole nel passaggio dalla vita in un istituto a quella nella propria economia domestica.

³ RS 0.109

⁴ I Cantoni disciplinano le modalità delle prestazioni ambulatoriali offerte dalle istituzioni.

⁵ Sono liberi nel provvedere all'aiuto e alle cure a domicilio conformemente all'articolo 112c capoverso 1 Cost.

Art. 5 Principi delle misure di promozione dell'autonomia abitativa

Le misure messe a disposizione dalla Confederazione e dai Cantoni nel quadro delle loro competenze devono:

- a. favorire la libera scelta del luogo di residenza e della forma abitativa;
- b. includere servizi di sostegno adeguati alle esigenze specifiche delle persone interessate;
- c. se sono concepite come prestazioni individuali, essere concesse in funzione delle esigenze individuali inerenti alla disabilità.

Sezione 4: Riconoscimento di istituzioni

Art. 6 Principi

¹ I Cantoni riconoscono le istituzioni che promuovono l'inclusione delle persone interessate che adempiono le condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 7.

² Possono essere riconosciute le istituzioni seguenti:

- a. gli istituti e le altre strutture che propongono forme di alloggio assistito;
- b. le aziende attive sul mercato del lavoro complementare che mettono a disposizione posti di lavoro nei loro locali o in un altro luogo;
- c. i centri diurni in cui le persone interessate possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e per il tempo libero;
- d. le unità di una struttura che forniscono una delle prestazioni di cui alle lettere a–c.

³ Il riconoscimento è accordato dal Cantone sul cui territorio è situata l'istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza.

⁴ Le istituzioni riconosciute dal Cantone competente possono essere riconosciute da altri Cantoni senza verifica delle condizioni per il riconoscimento.

⁵ La concessione, il diniego e la revoca del riconoscimento avvengono mediante decisione formale.

Art. 7 Condizioni per il riconoscimento

Per essere riconosciuta, un'istituzione deve adempiere le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'infrastruttura e di un'offerta di prestazioni conformi alle esigenze delle persone interessate, come pure del necessario personale specializzato;

- b. assicurare una gestione economica e conforme a una presentazione dei conti uniforme basata sui principi dell'economia aziendale;
- c. chiarire con le persone interessate le loro esigenze, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza e la forma abitativa;
- d. assicurare la trasparenza delle condizioni di ammissione;
- e. informare per scritto le persone interessate sui loro diritti e doveri;
- f. tutelare i diritti della personalità delle persone interessate, segnatamente il diritto all'autodeterminazione, alla sfera privata, alla promozione individuale, ai contatti sociali al di fuori dell'istituzione, alla protezione contro abusi e maltrattamenti;
- g. garantire alle persone interessate il diritto di partecipare attivamente alle decisioni che le riguardano;
- h. versare un salario adeguato alle persone interessate cui mettono a disposizione posti di lavoro;
- i. garantire un trasporto da e per l'istituzione se la situazione delle persone interessate lo richiede;
- j. coinvolgere adeguatamente i rappresentanti legali delle persone interessate;
- h. assicurare il controllo della qualità.

Art. 8 Controllo e revoca del riconoscimento

¹ I Cantoni controllano l'osservanza delle condizioni per il riconoscimento.

² Il controllo compete al Cantone sul cui territorio è situata l'istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza.

³ Il Cantone competente revoca il riconoscimento se le condizioni non sono più adempiute. Ne informa gli altri Cantoni.

Art. 9 Diritto di ricorso delle organizzazioni

¹ Le associazioni ed altre organizzazioni autorizzate dagli statuti o dall'atto costitutivo a difendere gli interessi delle persone interessate possono ricorrere contro la decisione di riconoscere un'istituzione.

² Il Consiglio federale designa le organizzazioni che hanno diritto di ricorso.

Sezione 5: Partecipazione dei Cantoni ai costi e diritto ai sussidi

Art. 10

¹ I Cantoni partecipano ai costi per il soggiorno in un'istituzione riconosciuta, nella misura necessaria affinché nessuna persona interessata debba far capo all'assistenza sociale a causa di questo soggiorno.

² Se non trova un posto in un'istituzione riconosciuta dal suo Cantone di domicilio che soddisfi adeguatamente le sue esigenze, la persona interessata ha diritto che il Cantone partecipi, nei limiti definiti dal capoverso 1, ai costi del soggiorno in un'altra istituzione riconosciuta.

³ Il finanziamento delle prestazioni dei Cantoni in favore delle persone interessate avviene in conformità con il diritto di cui all'articolo 4 capoverso 1.

⁴ Se prevede che il Cantone partecipi ai costi accordando sussidi alle istituzioni riconosciute, la legislazione cantonale deve contemplare il diritto a tali sussidi.

Sezione 6: Misure di attuazione e piani d'azione cantonali

Art. 11 Misure di attuazione e coordinamento

¹ I Cantoni elaborano le basi concettuali per il conseguimento degli obiettivi della presente legge.

² Provvedono ad adottare misure per agevolare alle persone interessate il cambiamento di domicilio all'interno o all'esterno del loro territorio.

³ La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le persone interessate e le organizzazioni che ne difendono gli interessi nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

⁴ Si aggiornano regolarmente sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 12 Piani d'azione cantonali

¹ Ogni Cantone elabora un piano d'azione per promuovere la vita indipendente e l'inclusione delle persone interessate negli ambiti dell'alloggio e del lavoro.

² Il piano d'azione contempla in particolare:

- a. una valutazione delle prestazioni volte a favorire una vita indipendente negli ambiti dell'alloggio e del lavoro;
- b. le modalità di attuazione e adeguamento periodico del piano d'azione;
- c. i meccanismi di coordinamento tra le diverse prestazioni e i diversi ambiti di competenza;
- d. i principi della partecipazione delle persone interessate alle decisioni che le riguardano;
- e. le modalità di collaborazione con le istituzioni e gli altri Cantoni.

³ I Cantoni coinvolgono le istituzioni riconosciute e le organizzazioni che difendono gli interessi delle persone interessate nella sua elaborazione.

⁴ L'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità monitora regolarmente i progressi compiuti nel quadro del suo mandato di promozione di cui

all'articolo 19 lettera d della legge del 13 dicembre 2002⁴ sui disabili. Può avvalersi della consulenza di esperti.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 6 ottobre 2006⁵ sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi è abrogata.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)».

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

⁴ RS 151.3

⁵ RU 2007 6049; 2016 689